

## **Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Laboratori del DILBEC**

### **Art. 1 - Premessa**

- 1) All'interno del Dipartimento, le diverse macro-aree di ricerca si riconoscono in Laboratori, luoghi di aggregazione scientifica, concretamente declinati in una o più sezioni - ciascuna con il suo responsabile - ove sono attivi docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, studenti tirocinanti.

Nell'ottica della verifica periodica delle *performances* scientifiche e della loro ottimizzazione, il Dipartimento monitora anno per anno le attività dei Gruppi di Ricerca (GdR) e dei Laboratori, anche al fine di prospettare rimodulazioni rese eventualmente necessarie da avvicendamenti o dal reclutamento di nuovo personale.

In ogni scheda di laboratorio sono indicati i GdR i cui responsabili afferiscano al laboratorio medesimo.

- 2) Per agevolare il funzionamento dei Laboratori e fornire un supporto tecnico informatico alle attività del Dipartimento, è istituita l'Area di Servizi per la Ricerca e la Didattica (ReD). Essa nasce come supporto tecnologico alla ricerca e alla didattica e allo scopo di gestire in maniera coordinata e in forme razionali le strumentazioni informatiche e le apparecchiature acquisite e da acquisire da parte del Dipartimento rendendole disponibili per le diverse esigenze. Essa si occupa di:

- coordinare le richieste di attrezzature comuni;
- seguirne gli itinerari procedurali di selezione e collaudo per quanto di propria competenza;
- organizzare gli opportuni corsi di formazione per hardware e software o comunque necessari per la creazione di specifici profili tecnici funzionali all'utilizzo della strumentazione tecnologica in possesso da parte del Dipartimento;
- promuovere, nel rispetto delle normative vigenti, i corsi ritenuti opportuni per la sicurezza inerenti le strumentazioni acquisite;
- conservare correttamente le strumentazioni a esso affidate, definirne le esigenze economiche per la manutenzione e uso, regolamentarne l'utilizzo e vigilare sul corretto uso delle stesse;
- progettare applicazioni e website funzionali alle strumentazioni in dotazione e gestire server e database che possano agevolare l'utilizzo condiviso delle apparecchiature.

### **Art. 2 - Istituzione dei Laboratori**

L'istituzione di un Laboratorio viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento. L'istanza di istituzione potrà essere avanzata da un singolo docente ovvero da un gruppo di docenti o ricercatori afferenti al Dipartimento e dovrà contenere:

- il piano scientifico e di sostenibilità culturale ed economica;
- una relazione sugli spazi e sulle attrezzature necessarie;
- l'indicazione delle fonti di finanziamento;

- una relazione sulla linea di ricerca e l'indicazione del Responsabile scientifico.

Il Direttore disporrà l'avvio dell'istruttoria una volta acquisiti i documenti necessari a una corretta valutazione dell'istanza e sottoporrà la stessa al Consiglio di Dipartimento per la valutazione di ammissibilità della proposta di nuova istituzione.

Il Consiglio di Dipartimento fissa una soglia minima di produttività per ciascun laboratorio.

I responsabili dei Laboratori presentano al Consiglio di Dipartimento una relazione biennale con l'indicazione dettagliata delle attività svolte, le attrezzature utilizzate, ivi compreso l'elenco dei prodotti della ricerca acquisiti (accordi, convenzioni, protocolli di intesa, concessioni, pubblicazioni, attività culturali rilevanti).

I laboratori che non raggiungano la soglia minima di produttività saranno soppressi con delibera del Consiglio di Dipartimento.

Il Dipartimento tiene costantemente aggiornato l'elenco dei laboratori che viene pubblicato sulla relativa pagina web del sito del Dipartimento.

### **Art. 3 - Settori di intervento e attività**

Nei Laboratori si svolge attività di ricerca, di formazione e di promozione nel rispetto delle specificità dei diversi settori scientifico-disciplinari. Gli spazi laboratoriali sono in ogni caso da intendersi quali luoghi dedicati alla ricerca sperimentale, fruibili dal personale di ricerca nell'ambito delle linee di ricerca in essi incardinate. La didattica che in essi sarà realizzata avrà carattere sperimentale, non tradizionale, e le attività saranno destinate ad inserire gli studenti in percorsi e protocolli della ricerca nel rispetto e in armonia con le necessità di avere luoghi e spazi diversi, per funzioni, dalle aule convenzionali.

I Laboratori oltre alle specifiche attività di ricerca:

- svolgono attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio oggetto delle proprie ricerche;
- sono luoghi in cui gli iscritti a tutti i corsi di studio del Dipartimento potranno sviluppare un approccio pratico e un contatto diretto con le procedure di analisi ed elaborazione dei dati della ricerca;
- sono strumenti per la costruzione di un rapporto organico con l'esterno, nelle forme e nei modi che le varie linee di ricerca riterranno più opportune.

### **Art. 4 - Sedi o spazi dei laboratori**

L'assegnazione o variazione degli spazi viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

I Laboratori offrono spazi e strumenti per lo svolgimento della ricerca e delle seguenti ulteriori attività:

- organizzazione di seminari, gruppi di studio, tirocini e stage curricolari, convegni, mostre, viaggi di studio;
- consulenza per progettare, realizzare, monitorare e valutare interventi e metodologie di lavoro;
- consulenza e assistenza per progetti di documentazione e di studio di dati e documenti;
- organizzazione di gruppi di lavoro in rapporto a progetti di ricerca, attività di supporto a ricerche individuali;
- attività sul campo collegate a progetti di indagine scientifica;
- partecipazione e collaborazione alle pubblicazioni concernenti la diffusione e la promozione dei risultati delle ricerche.

### **Art. 5 - Componenti e funzionamento**

Ai Laboratori potranno fare afferenza, su motivata richiesta, docenti e ricercatori. Potranno altresì afferire assegnisti e dottorandi di ricerca, fino a comporre gruppi costruiti intorno a specifiche linee di ricerca.

L'afferenza viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 6 - Utenti dei Laboratori**

Possono fruire dei Laboratori:

- gli studenti dei corsi di studio;
- gli iscritti a Dottorato/Scuole di Specializzazione/Master/Summer o Winter School;
- i professori e ricercatori dell'Università della Campania appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di competenza e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
- contrattisti e borsisti dell'Università della Campania;
- le Soprintendenze e gli altri Enti e Istituzioni che operano nel settore della ricerca scientifica e della formazione.

L'utilizzo da parte di personale esterno al Dipartimento potrà essere definito tramite strumenti di accordo e convenzioni. Saranno possibili forme di partenariato e saranno stimolati accordi con altri Laboratori, nel rispetto della normativa di Ateneo.

### **Art. 7 - Norme di sicurezza**

I Laboratori sono soggetti a specifiche regole di sicurezza, ai sensi della vigente normativa di settore nazionale o di Ateneo, ove applicabile, e dovranno essere rispettate da tutti gli utenti ed afferenti.

### **Art. 8 - Finanziamento dei laboratori**

I Laboratori assicurano l'equilibrio economico - finanziario mediante:

- a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti pubblici e privati per progetti o interventi di indagine e di ricerca;
- b) contributi da enti pubblici e privati;
- c) una eventuale quota di fondi del Dipartimento per il funzionamento e per la ricerca scientifica.

I laboratori potranno disporre di fondi provenienti dalle linee di ricerca in essi incardinate o da finanziamenti specifici, nel rispetto delle norme generali amministrativo-contabili.

**Approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.7.2019**